



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Alessandro BENIGNI

Presidente f.f.

Antonino GRASSO

Consigliere

Adriana DEL POZZO

Prima Referendaria

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21427** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

CALLO Gianni, generalizzato in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. Emanuele Buttini e Massimo Forte del Foro di Massa Carrara, in Aulla (MS), V.le della resistenza, n. 40, dai quali è rappresentato e difeso anche disgiuntamente;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella pubblica udienza odierna il relatore, Cons. Alessandro Benigni, l'Avv. Massimo Forte - anche in sostituzione

processuale dell'Avv. Buttini - per l'odierno convenuto e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale, Adriano Gribaudo;

F A T T O

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale, a seguito della segnalazione di danno erariale inoltrata dalla Guardia di Finanza il 22 marzo 2019 e della successiva contestazione degli addebiti, ha convenuto in giudizio il Sig. Gianni Callo chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di **€ 6.780,20**, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in favore del Ministero della Difesa.

2. Oggetto della contestazione è lo svolgimento di prestazioni lavorative, consistenti in ispezioni dei prezzi dei carburanti in diverse stazioni di servizio, fuori dall'orario di lavoro, effettuate tra il 2011 e il 2013 in favore della società "*I.Q.M. Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l.*" senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge, con il guadagno della somma sopraindicata.

3. Sono stati prodotti, quali elementi probatori, gli atti della verifica ispettiva effettuata dalla Guardia di Finanza a carico del Callo ai sensi dell'art 1 L. n. 662/1996 e la documentazione bancaria del conto corrente della compagna, Sig.na Omisis, su cui erano stati appoggiati i pagamenti ricevuti tra il 24 ottobre 2011 e il 14 gennaio 2013, mai dichiarati fiscalmente.

4. In seguito alla notifica dell'invito a dedurre e dell'atto

	di citazione, il Sig. Callo ha depositato le relative deduzioni di-	
	fensive seguite dalla comparsa di costituzione e risposta in cui	
	ha chiesto di accedere al giudizio abbreviato, offrendo il versa-	
	mento della somma di € 2.712,08 , pari al 40% del quantum ri-	
	chiesto in citazione.	
	In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della	
	domanda di accesso al rito premiale, dopo avere eccepito, in via	
	preliminare, la prescrizione dell'azione erariale (il cui termine sa-	
	rebbe scaduto il 14 gennaio 2013 cioè cinque anni dopo l'ultimo	
	pagamento) ha chiesto il rigetto della domanda, in ragione dell'ir-	
	rilevanza della somma che lo aveva indotto in buona fede a chie-	
	dere l'autorizzazione, che gli sarebbe stata sicuramente con-	
	cessa, trattandosi di un incarico saltuario, svolto al di fuori	
	dell'orario di lavoro (dalle 6.00 alle 7.45) e consistente nella rile-	
	vazione dei prezzi dei carburanti presso i vari distributori di ser-	
	vizio.	
	Infine, si chiede di limitare l'eventuale condanna alle	
	sole somme riscosse al netto delle imposte (pari alla minore	
	somma di € 5.424,48).	
	Il P.M. ha espresso parere negativo alla celebrazione del	
	giudizio con rito premiale, sussistendovi l'ostativo doloso arric-	
	chimento.	
	La richiesta è stata rigettata dal Collegio con ordinanza	
	in camera di consiglio	
	In sede di merito, le parti hanno confermato le precedenti	
	3	

conclusioni scritte.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata la richiesta di accesso al rito abbreviato presentata dal Sig. Callo con l'offerta del pagamento della somma di **€ 2.712,08**, pari al 40% dell'intera somma contestata.

2. Il Collegio ritiene tale richiesta inammissibile sussistendovi un doloso arricchimento derivante dalle condotte contestate, seppure di non elevata entità.

2.1 Si deve ritenere, infatti, che l'art. 130 c.g.c., usando la locuzione generica «doloso arricchimento» presupponga la necessità, al fine di accedere ad un rito premiale che comporterebbe in questo caso uno sconto risarcitorio del 60% dell'intera somma contestata, dell'assenza della permanenza di qualsiasi beneficio economico derivante dall'asservimento di una pubblica funzione a interessi egoistici personali, a prescindere o meno che si tratti di risorse pubbliche.

Sul punto, dagli atti risulta la percezione della somma contestata da parte del Callo e l'occultamento della medesima depositata sul c/c della fidanzata, al fine di non lasciare tracce in caso di eventuali controlli sul suo deposito bancario; ne consegue che l'accettazione del pagamento offerto di € 2.712,08 comporterebbe la permanenza di un arricchimento doloso

derivante dalle condotte oggi contestate pari a **€ 4.068,12**.

3. Il doloso occultamento di cui sopra consente

di superare anche le eccezioni di prescrizione e di assenza di dolo, non essendo fondato l'assunto difensivo per cui «*dall'incrocio dei dati sarebbe stato rilevato immediatamente il rapporto di lavoro e le modalità di svolgimento dello stesso*», mentre l'elemento soggettivo sarebbe implicitamente escluso dall'irrilevanza economica dell'incarico e dal sicuro ottenimento dell'autorizzazione, se richiesta; al contrario, tale artificio è stato chiaramente utilizzato al fine di occultare il flusso diretto di denaro, comprovante l'esecuzione di incarichi extra istituzionali non autorizzati e costituisce elemento del tutto idoneo a superare le eccezioni di cui sopra compresa quella relativa all'assenza di dolo.

4. Non può essere decurtato, in sede risarcitoria,

l'importo trattenuto dal datore di lavoro a titolo di ritenuta d'acconto, ai sensi dell'indirizzo espresso in sede nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con le sentenze 12.10.2020, n. 24 e 11.10.2021, n. 13/QM/SEZ (secondo cui «*in ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti, la quantificazione sia da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile dirottando, comunque, l'identità soggettiva e oggettiva del fatto*

	<i>generatore che costituisce il presupposto in-defettibile della c.d.</i>	
	<i>“utilitas”</i>), successivamente confermato da C.d.C. Sez. App. III,	
	15.05.2024, n. 155 – 156.	
	5. Pertanto, si considera accertata la responsa-	
	bilità amministrativo – contabile del Sig. Gianni Callo per non	
	avere riversato nelle casse del Ministero della Difesa la somma	
	di € 6.780,20 , che, in via del tutto equitativa stante il lodevole	
	comportamento processuale della parte convenuta, può ritenersi	
	già integralmente rivalutata, corrispondente all’importo corri-	
	spostogli dalla Società <i>"I.Q.M. Ispezioni e Monitoraggi per la Qua-</i>	
	<i>lità S.r.l."</i> per le prestazioni lavorative svolte negli anni 2011 –	
	2013, senza la prevista autorizzazione.	
	Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data del	
	deposito della presente sentenza fino a quella dell’effettivo paga-	
	mento.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono	
	liquidate con annotazione a margine dalla Segreteria, ai sensi	
	dell’art. 31, 5° comma, c.g.c.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,	
	eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea,	
	C O N D A N N A	
	CALLO Gianni al pagamento, in favore del Ministero della Di-	
	fesa, della somma di € 6.780,20 (seimilasettecentootanta/20),	
	6	

con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, fino all'effettivo pagamento.

CONDANNA

CALLO Gianni al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria, con annotazione a margine della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.

Il Presidente f.f. Estensore

(Alessandro Benigni)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 27 giugno 2024
Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31,
comma 5, del D. Lgs. 26
agosto 2016 n. 174, le
spese di giustizia del
presente giudizio, sino a
questa decisione, si
liquidano in € 330,93
(euro Trecentotrenta/93).
Genova, 27 giugno 2024
Il Direttore della
Segreteria
(Elena Asta)
F.to digitalmente